

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**                    **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2078 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 novembre 2017**

**che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

*[notificata con il numero C(2017) 7391]*

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(GU L 295 del 14.11.2017, pag. 77)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1272 della Commissione del 29 luglio 2019	L 201	3	30.7.2019

**▼B**

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2078 DELLA  
COMMISSIONE**

**del 10 novembre 2017**

**che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito  
quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE)  
n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

*[notificata con il numero C(2017) 7391]*

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e del regolamento (UE) n. 609/2013, i beta-glucani del lievito (*Saccharomyces cerevisiae*) di cui all'allegato I della presente decisione possono essere commercializzati nel mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 2*

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione per l'etichetta del prodotto alimentare è «beta-glucani del lievito (*Saccharomyces cerevisiae*)».

*Articolo 3*

La presente decisione è indirizzata alla Leiber GmbH, Hafenstrasse 24, 49565 Bramsche, Germania.

▼ **B**

## ALLEGATO I

SPECIFICHE DEI BETA-GLUCANI DEL LIEVITO (*SACCHAROMYCES CEREVISIAE*)**Descrizione**

I beta-glucani consistono in un complesso, ad alto peso molecolare (100-200 kDa) di polisaccaridi derivati dalla parete cellulare di molti lieviti e cereali. La denominazione chimica dei «beta-glucani del lievito» è (1-3),(1-6)- $\beta$ -D-glucani.

I beta-glucani consistono in una struttura di residui di glucosio legati in  $\beta$ -1-3, ramificati mediante legami  $\beta$ -1-6, cui sono legate chitina e mannoproteine mediante legami  $\beta$ -1-4.

Questo nuovo ingrediente alimentare è un (1,3)-(1,6)- $\beta$ -D-glucano altamente purificato isolato dal lievito *Saccharomyces cerevisiae*, insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide.

**Specifiche dei beta-glucani del lievito (*Saccharomyces cerevisiae*)**

Parametro	Valori di specificazione
<i>Solubilità</i>	<i>Insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide</i>
Dati chimici	
(1,3)-(1,6)- $\beta$ -D-glucano	> 80 %
Ceneri	< 2 %
Umidità	< 6 %
Proteine	< 4 %
Grassi totali	< 3 %
Dati microbiologici	
Conteggio totale su piastra	< 1 000 ufc/g
Enterobatteri	< 100 ufc/g
Coliformi totali	< 10 ufc/g
Lievito	< 25 ufc/g
Muffe	< 25 ufc/g
<i>Salmonella</i> ssp.	Assenza in 25 g
<i>Escherichia coli</i>	Assenza in 1 g
<i>Bacillus cereus</i>	< 100 ufc/g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Assenza in 1 g
Metalli pesanti	
Piombo	< 0,2 mg/kg
Arsenico	< 0,2 mg/kg
Mercurio	< 0,1 mg/kg
Cadmio	< 0,1 mg/kg

▼ **M1**



## ALLEGATO II

**USI AUTORIZZATI DEI BETA-GLUCANI DEL LIEVITO (*SACCHAROMYCES CEREVISIAE*)**

Categoria alimentare	Livello massimo di beta-glucani del lievito
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	1,275 g/giorno per i bambini di età superiore a 12 anni e la popolazione adulta in generale 0,675 g/giorno per i bambini di età inferiore a 12 anni
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso come definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	1,275 g/giorno
Alimenti a fini medici speciali come definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	1,275 g/giorno
Bevande a base di succhi di frutta e/o di verdura, compresi i succhi concentrati e disidratati	1,3 g/kg
Bevande aromatizzate alla frutta	0,8 g/kg
Preparazioni in polvere per bevande al cacao	38,3 g/kg (polvere)
Barrette ai cereali	6 g/kg
Cereali da prima colazione	15,3 g/kg
Cereali per la colazione calda integrali e ad alto contenuto di fibre	1,5 g/kg
Biscotti tipo <i>cookies</i>	2,2 g/kg
Cracker	6,7 g/kg
Bevande a base di latte	3,8 g/kg
Prodotti lattieri fermentati	3,8 g/kg
Sucedanei dei prodotti lattieri	3,8 g/kg
Altre bevande	0,8 g/kg (pronte da bere)
Latte in polvere/polvere di latte	25,5 g/kg
Zuppe, minestre e preparati per minestre	0,9 g/kg (pronte da mangiare) 1,8 g/kg (condensate) 6,3 g/kg (polvere)
Cioccolato e dolciumi	4 g/kg
Barrette e polveri proteiche	19,1 g/kg
Confettura, marmellata e altri prodotti da spalmare a base di frutta	11,3 g/kg